

(Sono del pari approvati senza discussione gli articoli seguenti):

« Art. 14. La tassa decorre per le società soggette all'autorizzazione del Governo dalla data del relativo decreto di autorizzazione e per le altre dalla data dell'atto di costituzione della società.

« Qualora però la società faccia operazioni o prima di ottenere la prescritta autorizzazione, o prima che sia stipulato un atto formale di costituzione sociale, la tassa decorre dal giorno delle attivate operazioni, salve le pene che fossero in corso a norma della legge.

« Art. 15. La tassa imposta coll'articolo 12 sarà pagata dalle società straniere soltanto in proporzione del capitale complessivo che le società medesime avranno destinato alle loro operazioni nello Stato.

« L'amministrazione delle finanze, sentiti i rappresentanti di tali società, determinerà annualmente la porzione del loro capitale che deve andare soggetto alla tassa.

« Art. 16. Il pagamento della tassa dovuta a tenore dell'articolo 12 si fa a trimestri maturati.

« Ove cessasse o si sciogliesse per qualsivoglia motivo la società, dovrà pagarsi la tassa soltanto fino al compimento di quel trimestre entro il quale si proverà avere avuto luogo la cessazione o lo scioglimento dell'associazione.

« CAPO III. Disposizioni comuni ai due capi antecedenti. —

Art. 17. Le società contemplate dalla presente legge devono denunciare in iscritto la loro esistenza al ricevitore del registro del luogo ove hanno la principale loro sede.

« Questa denuncia deve farsi entro il termine di tre mesi dall'attivazione della presente legge per quelle società che sono già costituite; e per le altre che venissero a costituirsi in seguito, entro il termine di 30 giorni decorribili, o dalla data del relativo decreto di autorizzazione, o dalla data della costituzione della società, se trattasi di società non sottoposta all'autorizzazione sovrana; od infine dal giorno della prima operazione sociale, se la società viene attivata in qualsiasi guisa prima delle suddette epoche. »

DUCHOQUÉ, commissario regio. Per mettere in armonia la prima parte di questo articolo colle variazioni precedenti, bisognerebbe dire: « devono denunciare in iscritto la loro esistenza all'ufficio demaniale, » invece di dire: « al ricevitore del registro, » come sta scritto.

TREZZI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Il deputato Trezzi ha facoltà di parlare.

TREZZI. Alle parole: « e per le altre che venissero a costituirsi in seguito entro il termine di 30 giorni decorribili o dalla data del relativo decreto d'autorizzazione, » io sostituirei: « o dalla data di comunicazione del decreto; » perchè il decreto potrebbe rimanere giacente anche un mese, anche due, e siccome porta comminatoria di multa successivamente, crederei perciò si dovesse dire come proposi: « o dalla data di comunicazione del decreto. »

PRESIDENTE. Il commissario regio e la Commissione aderiscono a questa variazione?

DUCHOQUÉ, commissario regio. Non ho difficoltà.

FABRIZI GIOVANNI, relatore. La Commissione aderisce.

PRESIDENTE. Allora porrò ai voti l'articolo 17 con le accennate modificazioni, vale a dire: ufficio demaniale invece di ricevitore del registro; e dalla data della comunicazione del decreto invece di dalla data del relativo decreto d'autorizzazione.

Chi approva quest'articolo 17 con le variazioni indicate è pregato di alzarsi.

(È approvato.)

« Art. 18. La denuncia deve essere corredata di una copia in carta libera dell'atto costitutivo della società e degli statuti speciali, ed indicare:

« 1° Il capitale sociale, od il numero delle azioni che la società ha deliberato di mettere in corso;

« 2° Le sedi principali e filiali della società;

« 3° Il nome e cognome e domicilio dei gerenti, rappresentanti o firmatari responsabili. »

PRESIDENTE. Il deputato Cini ha facoltà di parlare.

CINI. Alle parole: « di mettere in corso, » dietro le spiegazioni e le variazioni precedenti già state accettate, sostituirei le parole: « che la società ha dichiarato di emettere. »

PRESIDENTE. Il commissario regio e la Commissione aderiscono?

DUCHOQUÉ, commissario regio. Sì.

PRESIDENTE. Allora metto ai voti l'articolo 18 con questa modificazione.

(La Camera approva.)

(Vengono in seguito approvati senza discussione i seguenti articoli):

« Art. 19. Si dovrà pure fare la denuncia in iscritto qualora si variassero gli statuti o i patti sociali, o le sedi della società, od i gerenti, rappresentanti e firmatari responsabili, o qualora si emettessero nuove azioni o si aumentasse altrimenti il capitale.

« Il termine per fare questa denuncia è di 30 giorni decorribili da quello della avvenuta variazione.

« Art. 20. I rappresentanti, gerenti o firmatari, sono solidariamente responsabili colle società che rappresentano pel pagamento delle tasse, sovrattasse ed altre penalità stabilite dalla presente legge.

« Gli assicuratori e gli assicurati sono tenuti solidariamente al pagamento delle tasse e sovrattasse dovute.

« Nelle società mutue per assicurazioni marittime, quando non vi sia un rappresentante esclusivamente responsabile, sono solidariamente tenuti coll'assicurato tutti i compartecipanti alla società.

« Gli agenti di cambio, i sensali e mediatori sono parimenti responsabili in solido cogli assicuratori e cogli assicurati pel pagamento delle tasse, sovrattasse ed altre penalità incorse nei contratti di assicurazione marittima stipulati colla loro mediazione.

« Art. 21. Per l'applicazione delle tasse stabilite in ragione di cento o di mille lire, ogni frazione di centinaio o di migliaio è computata come un centinaio o un migliaio intero.

« Questa regola si applica a ciascuna operazione di assicurazione ed a ciascun contratto di vitalizio nel determinare il loro valore imponibile.

« Quanto alle società di assicurazione di cui all'articolo 8, si applica soltanto alla somma complessiva descritta nello stato trimestrale o annuale di cui è parola in detto articolo.

« Art. 22. Le tasse che si pagano a rate trimestrali saranno soddisfatte a trimestri computabili dal 1° gennaio di ciascun anno.

« Se la tassa dovuta dalla società di nuova costituzione non principiasse a decorrere col cominciare di un trimestre, la relativa rata di tassa sarà liquidata e pagata nei primi cinque giorni del trimestre successivo.

« Art. 23. Potranno le società comprese nella presente legge servirsi di registri a madre e figlia e di qualsivoglia altra sorta di carta anche stampata per la spedizione delle polizze, quitanze, ricevute parziali di pagamenti ed altri atti qualsiasi, purchè ciascuno di questi atti venga sottoposto